



# COMUNE DI TALMASSONS

COPIA

N. 4 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA L.R. 14.11.2022, NR. 17 (ILIA) ALIQUOTE PER L'ANNO 2023
---------	---

Oggi **quindici** del mese di **febbraio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:00**, presso **SALA CONSILIARE**, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
PITTON FABRIZIO	Presente	PONTE ELENA	Presente
TURCO BEPPINO	Presente	SIONI MARZIO	Presente
DEANA MOIRA	Presente	CINELLO DANIELE	Presente
DE PAOLI DANIELE	Presente	AMMIRATI NICOL	Presente
BATTELLO MARINO	Presente	TINON MANUEL	Presente
TOMAT MARTINA	Presente	DRI CRISTINA	Presente
SONCIN ROBERTA	Presente	TONEATTO GIACOMO	Presente
ZANET DANILO	Presente	ZANIN EMANUELA	Presente
GRASSI ROBERTO	Presente		

Presenti 17 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice Segretario dott. Anese Giacomo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, PITTON FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Ass. Grassi:** Questa Amministrazione intende mantenere per la nuova imposta le precedenti tariffe dell'IMU. L'aliquota di Talmassons è più bassa della media regionale (in media 0,76 contro 0,86 indicato dalla Regione) ma è comunque una tassazione compresa tra il minimo ed il massimo previsto dalla normativa sull'ILIA.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022, con la quale è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce, nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Unica (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

Richiamato l'articolo 3, punto b) della suddetta legge con il quale viene previsto "il fabbricato strumentale all'attività economica" ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

Preso atto che il fabbricato strumentale all'attività economica, per l'anno 2023, è stato appositamente definito dall'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17;

Tenuto conto che per l'anno 2023 si considerano in ogni caso fabbricati strumentali all'attività economica i fabbricati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17;

Considerato che la richiamata legge ha disposto, all'articolo 4, tra l'altro la definizione di abitazione principale e di fabbricati assimilati all'abitazione principale;

Considerato che l'articolo 9 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 prevede:

1. comma 1: fissa una aliquota base per l'**abitazione principale** classificata nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze pari al 0,5 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione del Consiglio Comunale di aumentarla di 0,1 punti percentuali o di diminuirla fino all'azzeramento; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 4;
2. comma 2: fissa una aliquota base per il **primo fabbricato ad uso abitativo** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento;
3. comma 3: fissa una aliquota base per i **fabbricati ad uso abitativo** diversi dall'abitazione principale o assimilata, come definiti all'articolo 4 della medesima legge, e ulteriori rispetto a al primo fabbricato ad uso abitativo di cui al punto precedente, pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
4. comma 4: fissa una aliquota base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, pari allo 0,1 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di diminuirla fino all'azzeramento;

5. comma 5: fissa una aliquota base per i **terreni agricoli** pari allo 0,76 per cento e consente ai Comuni con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino allo 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
6. comma 6: fissa una aliquota base per le **aree edificabili** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
7. comma 7: fissa una aliquota base per i **fabbricati strumentali all'attività economica** pari allo 0,86 per cento e consente ai Comuni di con propria deliberazione consiliare di aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
8. comma 8: per gli **altri immobili** diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7, fissa una aliquota base dello 0.86 per cento consentendo al Comune con propria deliberazione di aumentarla fino al 1,06 o di diminuirla fino all'azzeramento;

Considerate le **riduzioni di imposta** disciplinate all'articolo 10 della legge regionale 14 novembre 2022:

1. comma 1: abitazione locata a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotto al 75 per cento (riduzione del 25 per cento)
2. comma 2: per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà (riduzione del 50 per cento)

Considerate altresì le **esenzioni di imposta** previste dall'articolo 11 e 12 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17:

1. l'abitazione principale o assimilata, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) della medesima legge, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
2. immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
3. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
4. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie)
5. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
6. Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
7. Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
8. I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
9. Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004 iscritti alla previdenza

agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna con la quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di Imposta Locale Immobiliare autonoma ILIA ai sensi della L.R. 17/2022 – immediatamente esecutiva;

Visto:

- l'art. 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'articolo 18 ultimo comma della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, che dispone che per l'anno 2023, in caso di inottemperanza da parte dei Comuni dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 14, si applicano le aliquote IMU e i relativi regolamenti vigenti nell'anno 2022;

**PRESO** atto della deliberazione della Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2022 che ha deliberato i valori al mq. per l'anno 2022 secondo la suddivisione delle zone omogenee del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, al fine di una maggiore trasparenza verso i soggetti passivi IMU, allo scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti a seguito degli accertamenti e che tali valori si possano confermare anche per l'anno 2023:

<b>ZONE URBANISTICHE</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANN O 2022</b>
ZONA A	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B0 e B1	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B2	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B3	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ZONA C (urbanizzata)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA C (non urbanizzata)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (urbanizzata)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (priva di piani attuazione)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZONA D3	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H2 (priva di piani di attuazione)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

<b>ZONE URBANISTICHE</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANN O 2022</b>
ZONA H3	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>

Dato atto comunque che, come previsto dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, entro il 31.12.2024 il Comune provvederà ad aggiornare, avvalendosi del supporto di tecnici abilitati competenti per materia, iscritti a un ordine professionale, individuati secondo le modalità e nel numero definiti da regolamento comunale in materia di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili;

**RICHIAMATI** i seguenti atti e provvedimenti:

- Determinazione Area Contabile nr. 10 del 26.01.2023 con la quale, ai sensi della Legge 07.08.1990, nr. 241 e s.m.i., è stato designato il responsabile del procedimento in materia di Tributi nella figura dell'Istruttore Direttivo D1 attualmente inquadrato nell'area Tributi;
- G.C. n. 6 del 31.01.2023 avente ad oggetto la "NOMINA RESPONSABILE TRIBUTI COMUNALI ART. 1 COMMA 778 LEGGE 160 DEL 27.12.2019" e con la quale è stata designata quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali, con i poteri che la legge conferisce a tale figura, la TPO dell'Area Finanziaria e Tributi, con decorrenza dal 01.01.2023;

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2023;

**RICHIAMATI:**

- L.R 29 dicembre 2022 n 21 Legge regionale collegata alla manovra di Bilancio 2023 – 2025;
- L.R 28 dicembre 2022 n 22 Legge regionale di stabilità 2023;
- La Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";
- l'art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 e s.m.i che rinvia alla normativa nazionale il termine per l'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge regionale;
- L'art. 1 – comma 775 – della Legge 197/2022 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il Regolamento Comunale sulle Entrate Tributarie approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2020 con subentro dell'ILIA a far data dal 01.01.2023;

**VISTO** il Regolamento comunale recante disposizioni in materia di ILIA ai sensi della L.R. 17/2022;

**VISTO** l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio con particolare riferimento al 2' comma lett. f) in sede di istituzione e disposizioni generali in materi di Tributi;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.vo nr. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale delle Entrate tributarie

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

### PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno d'imposta 2023 nelle seguenti misure:**

descrizione	Aliquote minima	Aliquota base	Aliquota massima	Aliquota IMU 2022	Aliquota ILIA 2023
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,00%	0,5%	0,6%	0,44% e detrazione € 200,00	0,44% e detrazione € 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
Fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo fabbricato ad uso abitativo	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%
Terreni agricoli	0,00%	0,76%	1,06%	0,76%	0,76%
Aree fabbricabili	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	0,76%
Fabbricati strumentali all'attività economica	0,00%	0,86%	0,96%	0,76%	0,76%
per le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari (ATER) regolarmente assegnati				0,60%	Fattispecie non presente sul territorio
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria				0,46%	0,46% e riduzione al 50% (art. 8, L.R. 17/2022)

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.					
per le unità abitative e relative pertinenze, come definite ai fini dell'abitazione principale, date in comodato gratuito ai parenti in linea retta o collaterale (a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente nell'alloggio)				0,46%	non contemplato dall'impianto normativo ILIA
Una unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze come definite per l'abitazione principale, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato Italiano e <u>che siano titolari</u> di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia				0,46%	0,46% e riduzione della metà (art. 10, L.R. 17/2022)
Una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano e che <u>non siano titolari</u> di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia				0,46%	Non contemplato dall'impianto normativo ILIA
Altri immobili non compresi nelle categorie precedenti a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ pertinenze delle Abitazioni principali eccedenti a quelle esenti</li> <li>○ immobili dati in locazione a canone concordato (riduzione 25%)</li> <li>○ immobili soggetti a vincolo storico (riduzione 50%)</li> <li>○ Immobili dichiarati inagibili (riduzione 50%)</li> <li>○ Fabbricati locali</li> <li>○ Fabbricati non locati</li> </ul>	0,00%	0,86%	1,06%	0,76%	7,6%

**2) di dare atto che la base imponibile di ILIA è ridotta del 50%:**

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22/1/2004, n. 42;
- Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

**3) di dare atto che ILIA dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998 è ridotta del 25 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.**

**4) di CONFERMARE anche per l'anno 2023 i valori minimi di riferimento già deliberati per le aree edificabili da applicarsi ai fini ILIA nel territorio del Comune di Talmassons e che di seguito si riportano:**

<b>ZONE URBANISTICHE</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>	<b>ANNO 2023</b>
ZONA A	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B0 e B1	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B2	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA B3	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
ZONA C (urbanizzata)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ZONA C (non urbanizzata)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (urbanizzata)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
ZONA D2 (priva di piani attuazione)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
ZONA D3	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H2 (priva di piani di attuazione)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
ZONA H3	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

- 5) **di dare atto** che alla riscossione dell'imposta si procederà in via esclusiva con il modello F24 e di stabilire, per il versamento diretto da parte del contribuente dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), l'importo minimo annuale di € **25,00**, salvo non diversamente disciplinato da norme di emanazione futura;
- 6) **di dare atto** che tutti i dati e le certificazioni prodotti dagli aventi diritto o meno sono tutelati dalla Legge nr. 675/1996 sulla riservatezza;
- 7) **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento degli equilibri di bilancio preventivo 2023;
- 8) **di dare atto** che tali aliquote garantiscono il gettito annuo complessivo dell'imposta municipale propria in € 865.788,00;
- 9) **di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (**28.10.2023**);
- 10) **di demandare** a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura

VISTA la suesposta proposta,



**IL CONSIGLIO COMUNALE**

con il seguente voto espresso in forma palese:

- Favorevoli n. 16;
- Contrari n. 1 (Turco);
- Astenuti nessuno;

su n. 17 Consiglieri presenti,

**DELIBERA**

Di Accogliere la su estesa proposta.

DATA L'URGENZA, con il seguente voto espresso in forma palese:

- Favorevoli n. 16;
- Contrari n. 1 (Turco);
- Astenuti nessuno;

su n. 17 Consiglieri presenti,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.21, come modificato dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 5 del 24-01-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**F.to PITTON FABRIZIO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

**IL Vice Segretario**  
**F.to dott. Anese Giacomo**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA L.R. 14.11.2022,  
NR. 17 (ILIA) ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

## Area Contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-02-23

Il Responsabile del servizio  
F.to PRAMPERO Tiziana

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA L.R. 14.11.2022,  
NR. 17 (ILIA) ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

## REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai  
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-02-23

Il Responsabile del servizio  
F.to PRAMPERO Tiziana

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente  
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del  
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 15-02-2023

**Oggetto: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA L.R. 14.11.2022,  
NR. 17 (ILIA) ALIQUOTE PER L'ANNO 2023**

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 20-02-2023 fino al 07-03-2023 con numero di registrazione 83.

COMUNE DI TALMASSONS li 20-  
02-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva dal 15-02-23

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Viene comunicata con protocollo N. 1291 in data 20-02-2023 ai Capigruppo Consiliari.